



## *Il Ministro della transizione ecologica*

### **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare l'articolo 25, comma 5, e l'articolo 26, comma 6, quest'ultimo nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

**VISTO** il decreto n. 385 del 31 dicembre 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto di condizioni ambientali, per il progetto "Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla quarta corsia tratto Milano sud (Tangenziale ovest) – Lodi" di iniziativa della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 23 gennaio 2014;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota prot. ASPI/1373 del 22 gennaio 2019, successivamente integrata con nota prot. ASPI/6730 del 16 aprile 2019, rispettivamente acquisite al prot. DVA-1468 del 22 gennaio 2019 e prot. DVA-9731 del 16 aprile 2019, per la concessione di una proroga di 5 anni del termine di validità del sopra citato decreto di compatibilità ambientale D.M. 385 del 31 dicembre 2013;

**CONSIDERATO** che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha dichiarato che la richiesta di proroga si fonda su "[...] *il prossimo conseguimento dell'approvazione da parte del Concedente Ministero delle Infrastrutture, dei tempi necessari all'affidamento dei lavori ed alla loro esecuzione, come da cronoprogramma lavori agli atti della procedura VIA*";

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza;

**ACQUISITO** il parere negativo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 3097 del 2 agosto 2019, assunto al prot. DVA-20762 del 6 agosto 2019;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS con il sopra richiamato parere n. 3097 del 2 agosto 2019, ha valutato che la Società *“non ha fornito specifici elementi di valutazione riguardanti le eventuali variazioni subite dalle singole componenti ambientali rispetto a quanto precedentemente rappresentato nel corso del procedimento di VIA [...]”*, ed ha ritenuto che *“al fine di esprimere il parere [...] in merito alla proroga di cinque anni del termine di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 385 del 31/12/2013 [...] la Società proponente debba fornire adeguata documentazione e le valutazioni di propria competenza in relazione alle eventuali variazioni subite dalle singole componenti ambientali interessate nel caso di specie, rispetto a quanto precedentemente rappresentato e valutato nel corso del procedimento di VIA”*;

**CONSIDERATO** che con nota prot. DVA-22762 del 10 settembre 2019 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all’istante circa i motivi che ostano all’accoglimenti della domanda;

**VISTA** la nota prot. ASPI/15588 del 16 settembre 2019, acquisita al prot. DVA-23301 del 16 settembre 2019, con cui la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha richiesto un incontro con la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS al fine di *“poter acquisire maggiori specificazioni in merito alle integrazioni che si richiedono e per procedere all’elaborazione della documentazione esplicativa”* ed ha altresì chiesto alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali *“al fine di consentire l’acquisizione delle precisazioni da parte della CTVA e l’elaborazione [...] della relativa documentazione tecnica che si riterrà necessaria [...] di sospendere il termine di 10 giorni per la trasmissione della stessa”*.

**VISTA** la nota prot. DVA-25192 del 3 ottobre 2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, alla luce delle motivazioni addotte dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A., ha accolto la richiesta di sospensione del termine previsto per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90;

**VISTA** la nota prot. ASPI/1880 del 7 novembre 2019, acquisita al prot. DVA-29285 del 7 novembre 2019, con cui la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, con nota prot. DVA-29904 del 15 novembre 2019, sono state trasmesse alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS per le valutazioni di merito;

**ACQUISITO** il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 3211 del 6 dicembre 2019, assunto al prot. DVA-32145 del 10 dicembre 2019, con cui ha considerato e valutato che *“non vi sono ragioni ostative alla concessione della proroga richiesta in quanto sia per la componente ambientale Atmosfera che per il Rumore, i valori di impatto risulteranno presumibilmente inferiori rispetto a quanto già valutato nel SIA; mentre, per tutte le altre componenti ambientali, la Società proponente ha previsto l’esecuzione di un Piano di Monitoraggio Ambientale articolato nelle fasi di ante, corso e post operam, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti posti dalla normativa di riferimento e l’efficacia delle opere di mitigazione/contenimento degli impatti”* ed ha ritenuto

*“[...] di poter esprimere parere favorevole alla concessione della proroga di cinque anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale n. 385 del 31/12/2019 [...]” ;*

**ACQUISITO** il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, prot. 14618 del 11 maggio 2020, trasmesso con nota del Ministero della cultura prot. 9245 del 19 marzo 2021 assunto al prot. MATTM-30005 del 22 marzo 2021, con il quale *“questo Ministero esaminati gli atti, ed in conformità con quanto espresso dalle Soprintendenze competenti per territorio e dal servizio II di questa Direzione Generale, comunica che nulla osta alla concessione della proroga dei termini di validità del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000385 del 31/12/2013 relativo all’opera in oggetto, ferme restando le prescrizioni contenute del sopra citato Decreto”*;

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere negativo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 3097 del 2 agosto 2019, costituito da n. 7 pagine;
- b) parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 3211 del 6 dicembre 2019, costituito da n. 7 pagine;
- c) parere positivo della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 14618 del 11 maggio 2020, costituito da n. 3 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l’istanza di proroga del termine di validità del citato D.M. 385 del 31 dicembre 2013;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Proroga del termine)***

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, il termine di validità di cinque anni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale D.M. 385 del 31 dicembre 2013 relativo al progetto “Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla quarta corsia tratto Milano sud (Tangenziale ovest) – Lodi”, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 23 gennaio 2014, presentato da Autostrade per l’Italia S.p.A., è prorogato al 23 gennaio 2024.
2. Restano ferme le responsabilità del Proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell’esecuzione dell’opera.

### **Art. 2**

#### ***(Pubblicazione)***

1. Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Autostrade per l’Italia S.p.A., al Ministero della Cultura ed alla Regione Lombardia.  
Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica di cui all'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO  
DELLA CULTURA

Dario Franceschini